



11.11.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

(97/2013)

Oggetto: Parere motivato della Prima Camera olandese sulla Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534 – 2013/0255(APP))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato della Prima Camera dei Paesi Bassi sulla proposta in oggetto.

Parere motivato (sussidiarietà) sulla Proposta UE relativa a un regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534)

La Prima Camera degli Stati generali, in conformità della pertinente procedura, ha preso in esame la suddetta proposta alla luce del principio di sussidiarietà. In tale contesto, sono stati applicati l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 2 del trattato di Lisbona sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Con la presente lettera Le comunico il parere della Prima Camera degli Stati generali. Copie della presente lettera sono state inviate alla Commissione europea, al Consiglio dell'Unione europea e al governo olandese.

La maggioranza dei membri della Seconda Camera ritiene che la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea di cui al (COM(2013)0534) non sia conforme al principio di sussidiarietà. La Prima Camera conviene sull'importanza di una lotta efficace contro le frodi ai danni degli interessi finanziari dell'UE, ma è dell'avviso che il diritto penale sia in primo luogo una competenza nazionale e che, quindi, spetti principalmente alle autorità nazionali il compito di indagare e di perseguire questi reati. La Prima Camera ritiene che la Commissione europea non abbia sufficientemente dimostrato il valore aggiunto insito nella creazione di un nuovo organo europeo incaricato di svolgere indagini e di avviare azioni penali. La Prima Camera preferirebbe che l'Unione si concentrasse sul miglioramento e sul rafforzamento dell'indipendenza, dell'efficacia e dell'efficienza dell'OLAF e della cooperazione con gli Stati membri piuttosto che indebolirle come propone la Commissione. Inoltre, benché la Commissione nella sua valutazione di impatto affermi che gli Stati membri non stanno facendo abbastanza per combattere le frodi ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea, essa non comprova a sufficienza le sue affermazioni. Anche i rapporti dell'OLAF non corroborano a sufficienza questa tesi.

Inoltre la Prima Camera constata che generalmente le frodi avvengono a livello nazionale o locale, e ritiene pertanto che contromisure adeguate dipendano da un'azione incisiva a quel livello.

Anche i poteri attribuiti alla Procura europea sono troppo estesi; sarebbe opportuno riservarli alle autorità nazionali. Per quanto concerne le competenze esclusive da attribuire alla Procura europea, si corre il rischio di ostacolare le azioni giudiziarie a livello nazionale anche perché non è chiara la portata esatta della definizione di "interessi finanziari dell'Unione". Inoltre, la Procura europea potrebbe obbligare le autorità nazionali ad agevolare le indagini europee, da cui consegue il rischio che le indagini europee vadano a scapito delle priorità nazionali e di un'oculata valutazione a livello nazionale della maniera in cui le risorse investigative possano essere utilizzate nella maniera più efficace per combattere le frodi. Di conseguenza, l'intervento della Procura europea potrebbe altresì dar luogo a conflitti nei suoi rapporti con le autorità nazionali competenti in materia penale. Inoltre, dalla proposta della Commissione europea non si desume in che modo vadano appianati i conflitti che potrebbero insorgere in tali circostanze.

Se lo scopo perseguito è che la Procura europea si occupi esclusivamente di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, in pratica diviene praticamente impossibile determinare

tali fattispecie. I reati penali, specie in casi di una certa complessità, non si producono quasi mai isolatamente ma sono solitamente il risultato di un insieme di fattispecie diverse. La presenza di una combinazione di reati è tale da causare gravi problemi di coordinamento e complesse questioni di prioritarizzazione.

La Prima Camera ritiene altresì che un ricorso ottimale ai meccanismi esistenti a livello nazionale ed europeo offra sufficienti possibilità per combattere in maniera efficace le frodi ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea. La Commissione europea dovrebbe ottimizzare i meccanismi esistenti nel quadro di Eurojust e di OLAF in modo da conseguire una lotta efficace contro le frodi su scala UE. La Prima Camera ritiene che una maggiore cooperazione fra le autorità nazionali competenti in materia di indagine e repressione possa offrire un valore aggiunto.

Per le ragioni di cui sopra la Prima Camera degli Stati generali dei Paesi Bassi ha concluso a maggioranza che la proposta che istituisce la Procura europea di cui al (COM(2013)0534) non è compatibile con il principio di sussidiarietà.